

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 5 luglio 2021 - n. XI/4989

Autorizzazione al controllo della specie Colombo di città per prevenire danni all'agricoltura mediante prelievo venatorio, nel periodo 19 settembre 2021 - 31 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della dir. 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la direttiva comunitaria 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera a), che consente agli Stati membri di derogare al divieto di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 della stessa direttiva, allo scopo, tra gli altri, di prevenire gravi danni arrecati alle colture;

Vista la «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» redatta dalla Commissione Europea;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed, in particolare, l'articolo 19 che prevede che le regioni, per la tutela delle produzioni agricole, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica e l'art. 19 bis che, in attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE, demanda alle regioni la disciplina dell'esercizio delle deroghe nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sopra citata;

Vista la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Atteso che dalla documentazione pervenuta dagli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca, agli atti della UO Sviluppo di sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo agricolo e politiche faunistico venatorie, relativa alla quantificazione dei danni causati dalla specie Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*), risulta che l'importo dei danni accertati alle produzioni agricole da parte della specie negli anni in Lombardia, dal 2004 al 2020, è di € 1.030.275,29;

Rilevato dalla documentazione di cui sopra che:

- l'importo complessivo dei danni causati nel 2020 è pari complessivamente a € 97.655,29;
- nel corso del 2020, le colture maggiormente interessate dai danni sono state: colza, soia, girasole, pisello, frumento, mais, triticale, riso;
- il periodo in cui è stata registrata la maggior diffusione dei danni è quello compreso tra maggio e settembre;

Dato atto che:

- vi è una mancanza di soluzioni alternative sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati dalla specie, poiché l'utilizzo di metodi di dissuasione non cruenta si è dimostrato parzialmente efficace e con effetti concentrati nel breve periodo;
- l'ecologia e lo stato di conservazione favorevole del Colombo di città in Italia ed in Europa è favorevole;
- la deroga in questione è riferita al suo esercizio durante la stagione venatoria, allo scopo di evitare gravi danni alle colture nel periodo autunno-invernale;
- gli abbattimenti sono previsti da parte dei cacciatori in possesso di licenza nelle giornate di prelievo venatorio iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde, autorizzati dalla Regione;

Ritenuto quindi di prevenire e ridurre eventi dannosi per la salvaguardia della produzione agricola nei territori pianiziali e collinari, attraverso ogni possibile azione;

Dato atto che il controllo riduttivo tramite abbattimenti, previsto dall'art. 19 della l. 157/92, può essere effettuato laddove venga verificata l'inefficacia di metodi ecologici di prevenzione dei danni;

Ritenuto, dunque, opportuno autorizzare il controllo del Colombo di città mediante prelievo venatorio da parte di cacciatori autorizzati, allo scopo di prevenire e limitare l'incidenza dei danni alle attività agricole, utilizzando la possibilità di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett. a) della Dir. 2009/147/CE;

Preso atto di quanto riportato nella «Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici» dove, al punto 3.5.11, viene richiamata, in assenza del danno visibile, la necessità di far riferimento all'esperienza passata per dimostrare la sussistenza di forti probabilità che il danno si verifichi;

Dato atto che l'art. 19 bis della legge 157/92, al comma 3, prevede che le deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE siano adottate sentito l'ISPRA e che l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici debba, entro il mese di aprile di ogni anno, essere comunicata ad ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione;

Atteso che, con nota Protocollo M1.2021.0073355 del 27 aprile 2021, Regione Lombardia ha comunicato ad ISPRA l'intenzione di adottare un provvedimento di deroga per il controllo della specie Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*), ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) della direttiva 2009/147/CE e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92;

Visto il parere reso da ISPRA n. 25506 del 18 maggio 2021, protocollo regionale n. M1.2021.0089435 del 18 maggio 2021, con cui l'Istituto esprime parere favorevole alla proposta di Regione Lombardia convenendo che:

- le soluzioni alternative impiegabili per le limitazioni degli asporti operati dai piccioni di città, identificabili nell'utilizzo di sistemi dissuasivi insonori acustici e/o visivi, appaiono non risolutive e con effetti concentrati solo nel breve periodo successivo all'impiego;
- che è ammissibile l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi) con finalità attrattiva in ragione dell'estensione delle coltivazioni interessate, spesso di estensioni anche di alcune decine di ettari, il che renderebbe scarsamente efficace l'abbattimento da appostamento che escluda l'impiego di strumenti di attuazione;
- che le operazioni di abbattimento condotte entro un margine di 100 metri dai confini degli appezzamenti, saranno effettuate in periodo venatorio a partire dalla terza domenica di settembre sino al 31 gennaio 2022 ad opera dei cacciatori appositamente autorizzati;
- che Regione Lombardia provvederà tempestivamente a sospendere il prelievo della specie qualora si verifichi il raggiungimento del numero di capi prelevabili;
- che il numero massimo di capi abbattibile va fissato in 20.000 unità nel rispetto dei limiti giornalieri indicati;

Considerato che prevedere un numero massimo di cacciatori autorizzabili al controllo ed un numero massimo di capi prelevabili per l'intero periodo da ciascun cacciatore, siano misure adeguate ad assicurare che non venga superato il numero di capi abbattibili;

Ritenuto:

- di autorizzare il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, del Colombo di città sul territorio regionale, nel periodo compreso tra il 19 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022, al fine di autorizzare il controllo della specie, a norma dell'art. 19 bis della l. 157/92;
- di individuare in 800 il numero massimo di cacciatori autorizzabili in Lombardia ad effettuare il controllo;
- di stabilire che i cacciatori interessati, in base alla residenza anagrafica, possano presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi uffici agricoltura caccia e pesca dal 26 luglio al 9 agosto 2021 e che, qualora il numero di domande pervenute fosse superiore a 800, sia adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
- di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore, in funzione del numero di domande pervenute, al fine di garantire l'entità del prelievo entro un numero massimo di capi prelevabili (20.000);

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di autorizzare, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e degli artt. 19 e 19 bis della l. 157/92, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, il controllo del Colombo di città (*Columba livia* forma *domestica*), mediante abbattimento, nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla vigente disciplina regionale in materia di attività venatoria, con le seguenti modalità:

- a) il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 19 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022 su tutto il territorio regionale;

Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 09 luglio 2021

- b) le operazioni di abbattimento siano condotte entro un margine di 100 metri dai confini degli appezzamenti agricoli interessati dalla presenza del colombo di città;
 - c) il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dai competenti uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali e dalla Provincia di Sondrio in base alla residenza anagrafica degli iscritti negli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nei Comprensori Alpini di Caccia (CAC) di tutte le province lombarde;
 - d) ogni cacciatore dovrà annotare i capi prelevati sul tesserino venatorio utilizzando il codice della specie Colombo di città, ovvero CC;
 - e) il prelievo dovrà essere attuato da appostamento fisso e appostamento temporaneo, mediante utilizzo di zimbelli non vivi e stampi attrattori, con uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi o a ripetizione semiautomatica, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al dodici e preferibilmente con pallini in materiali alternativi al piombo;
2. di stabilire un numero massimo pari a 20.000 capi prelevabili ed un numero massimo pari a 800 cacciatori autorizzabili al controllo in Lombardia;
3. di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo debbano, in base alla residenza anagrafica, fare richiesta di autorizzazione al controllo ai rispettivi uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali o alla Provincia di Sondrio, nel periodo compreso tra il 26 luglio e il 9 agosto 2021 e che, in caso di superamento del numero massimo di 800, venga adottato il criterio limitativo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande;
4. di rimandare ad un successivo atto del dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi la definizione del numero massimo di capi prelevabili per cacciatore in funzione del numero di domande pervenute;
5. di prevedere che gli uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali trasmettano alla U.O. competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi i dati relativi al prelievo in deroga del Colombo di città, mediante una rendicontazione dei capi abbattuti e delle date di abbattimento, entro e non oltre il 15 maggio 2022, al fine di ottemperare alle comunicazioni previste dal comma 6, art. 19 bis, della l. 157/92;
6. di prevedere che i controlli siano effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r.n. 26/93;
7. di autorizzare il Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi ad adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati qualora gli uffici agricoltura foreste caccia e pesca territoriali e la Provincia di Sondrio lo richiedano, ovvero siano accertate gravi diminuzioni della consistenza numerica della specie Colombo di città;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.L..

Il segretario: Fabrizio De Vecchi